



Città *di* Spoleto
Segreteria generale

Regolamento della consulta giovanile comunale

Il "Regolamento della consulta giovanile comunale" è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 68 del 16 novembre 2023





Regolamento della consulta giovanile comunale

Il "Regolamento della consulta giovanile comunale" è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 16 novembre 2023.

Il 24 marzo 2025 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "Fascicolo 2025 - 1.1.1/9 - REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il segretario generale

Dott. Mario Ruggieri



UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM

Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



Il Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Indice generale

Articolo 1 – Istituzione.....	4
Articolo 2 – Finalità.....	4
Articolo 3 – Rapporti con le Istituzioni.....	4
Articolo 4 – Composizione della Consulta.....	5
Articolo 5 – Presidente.....	5
Articolo 6 – Vice Presidente.....	5
Articolo 7 – Assemblea.....	5
Articolo 8 – Segretario.....	6
Articolo 9 – Gruppi di lavoro.....	6
Articolo 10 – Costituzione della Consulta.....	6
Articolo 11 - Recesso e perdita della carica in assemblea.....	7
Articolo 12 – Funzionamento della Consulta.....	7
Articolo 13 - Validità delle sedute.....	8
Articolo 14 – Partecipazione.....	8
Articolo 15 – Risorse.....	8
Articolo 16 – Modificazioni del Regolamento.....	8
Articolo 17 – Disposizioni finali.....	8



Articolo 1 – Istituzione

1. E' istituita dal Comune di Spoleto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68, in data 16 novembre 2023, la "Consulta Giovanile Comunale" (di seguito denominata "Consulta"), quale libera forma di partecipazione popolare giovanile all'amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 8 d.lgs. 267/2000 e s.m.i., testo unico degli enti locali e dell'art. 24 della Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2016 (Norme in materia di politiche giovanili – Ulteriori integrazioni della L.R. 16/02/2010 n.14) e dell'art. 23, commi 3 e 4, dello Statuto comunale.

Articolo 2 – Finalità

1. La Consulta riunisce i giovani che vogliono partecipare all'ideazione e alla realizzazione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale della città di Spoleto.

2. La Consulta è un organo senza fini di lucro e i suoi membri non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

3. La Consulta è:

- a. strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
- b. promotrice di progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative;
- c. promotrice di iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- d. strumento di raccordo con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
- e. strumento di raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- f. promotrice di rapporti permanenti con altre consulte e forum giovanili presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- g. strumento per la raccolta, con ricerche autonome e/o a mezzo delle strutture amministrative locali, regionali e nazionali, di informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, associazionismo, enti religiosi, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente e sostenibilità, vacanze e turismo).

4. I progetti e le iniziative proposte dalla Consulta devono ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale tramite l'assessore/a delegato/a o dal/dalla consigliere/a incaricato/a alle politiche giovanili.

Articolo 3 – Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo della Giunta Comunale.

2. La Consulta collabora principalmente con la Giunta, il Sindaco e l'Assessore/a o Consigliere/a delegato/a alle politiche giovanili, nonché con il Consiglio Comunale e le Commissioni consiliari, attraverso:

- a. pareri non vincolanti;
- b. iniziative ed altre proposte di attività afferenti i giovani.

3. Pareri e proposte sono comunicate alla Giunta Comunale per iscritto.



Articolo 4 – Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da:

- a. Assemblea;
- b. Presidente;
- c. vice Presidente;
- d. Segretario;
- e. Gruppi di lavoro.

2. La nomina del Segretario spetta al/alla Presidente ed è approvata dall'Assemblea a maggioranza.

3. La Consulta resta in carica quanto la Giunta Comunale. Alla scadenza del proprio mandato continua ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento della nuova Consulta.

4. I componenti della Consulta non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati consecutivi.

5. La Consulta attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:

- a. attività di ricerca;
- b. promozione di attività culturali, sportive, ricreative;
- c. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili;
- d. utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Presidente

1. Il/la Presidente presiede l'Assemblea.

2. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal/dalla vice Presidente.

Articolo 6 – Vice Presidente

1. Il/la vice Presidente viene nominato dal/dalla Presidente nella prima riunione utile.

Articolo 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da giovani residenti nella città di Spoleto, di età compresa tra i 16 e i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni) fino ad un massimo di 30 che ne abbiano fatto richiesta.

2. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:

- a. il Sindaco;
- b. il Presidente del Consiglio comunale;
- c. l'Assessore/a delegato/a o il/la Consigliere/a incaricato/a alle politiche giovanili.

3. Spetta all'Assemblea:

- a. eleggere il/la Presidente;
- b. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Amministrazione comunale tramite l'Assessore/a delegato/a o al/alla Consigliere/a incaricato/a alle politiche giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta);



Regolamento della consulta giovanile comunale

c. approvare la relazione annuale della Consulta da presentare all'Amministrazione comunale tramite l'Assessore/a delegato/a o Consigliere/a incaricato/a alle politiche giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta).

4. L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto il/la Presidente. In caso di una sola candidatura, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese.

Articolo 8 – Segretario

1. Il/la Segretario/a redige i verbali degli incontri della Consulta. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal/dalla Presidente e al/dalla Segretario/a e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del/della Segretario/a, il/la Presidente nomina un suo sostituto.

2. Il/la Segretario/a trasmette copia del verbale all'Amministrazione comunale tramite l'Assessore/a delegato/a (o consigliere/a con delega alle politiche giovanili).

Articolo 9 – Gruppi di lavoro

1. L'assemblea in plenaria stabilisce i gruppi di lavoro e le relative aree di competenza. I gruppi di lavoro possono essere costituiti da un numero minimo di 3 membri interni alla Consulta. Le adesioni ai gruppi sono su base volontaria e nella fase di composizione dei gruppi è auspicabile tener presente le diverse fasce di età.

2. I gruppi di lavoro stabiliscono autonomamente tempi e modalità di lavoro in relazione alle tematiche di pertinenza di ogni specifico gruppo. I gruppi di lavoro eleggono al loro interno un referente che relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.

Articolo 10 – Costituzione della Consulta

1. Il Comune di Spoleto, per il tramite del Dipartimento n. 5 Benessere e innovazione sociale, Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona, diffonde apposito Avviso contenente le modalità, i requisiti e i termini per fare richiesta di partecipazione alla Consulta.

2. L'Avviso viene inviato ai soggetti previsti dall'art. 24 della Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2016 e diffuso attraverso vari canali:

comunicati stampa, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spoleto, manifesti presso le scuole secondarie di secondo grado, social network e altri mezzi idonei per la massima diffusione.

3. L'avviso rimane aperto per 60 giorni dalla sua pubblicazione.

4. Alla scadenza naturale della Consulta di cui al comma 3, art. 4, il Comune di Spoleto provvede, successivamente all'insediamento del Consiglio Comunale, ad emanare un nuovo avviso per procedere alla costituzione di una nuova Consulta.

5. Sono membri dell'Assemblea con diritto di voto al massimo 30 giovani di cui:

n. 14 giovani che non appartengano ad alcuna associazione selezionati in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande;

n. 3 studenti universitari selezionati in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande;

n. 3 studenti delle scuole secondarie superiori (l'indicazione dei rappresentanti verrà effettuata con modalità decise autonomamente da ciascun istituto scolastico);



Regolamento della consulta giovanile comunale

n. 10 giovani del mondo dell'associazionismo designati dalle associazioni stesse in numero di uno per associazione (iscritti almeno da due anni alle associazioni giovanili, culturali, sportive, di volontariato, oratori, di comunità straniere. Sono esclusi i partiti politici e le associazioni di categoria).

Qualora le domande dovessero superare il numero stabilito di 10, laddove dovessero essere completi gli altri tre gruppi di rappresentanza, la priorità di selezione sarà legata alla presenza di un maggior numero di giovani iscritti all'associazione e dichiarati all'atto della domanda.

6. All'atto della costituzione della consulta, nel caso non si raggiunga il numero definito per ogni gruppo, vale il principio di compensazione tra i gruppi.

7. Qualsiasi Associazione rappresentata può esercitare il diritto di recesso dalla Consulta in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea, che ne darà comunicazione a tutti i membri.

Ogni variazione della composizione della Consulta dovrà essere comunicata all'Assemblea.

Il rappresentante designato da un'Associazione impossibilitato a presenziare, può essere sostituito da altro soggetto avente i requisiti richiesti, munito di delega scritta da produrre al Presidente dell'Assemblea.

Le associazioni che intendono designare un proprio rappresentante in seno alla consulta devono rispondere all'avviso tramite l'apposito modello di domanda, sottoscritto dal legale rappresentante.

Articolo 11 - Recesso e perdita della carica in assemblea

1. Qualora i componenti della Consulta non partecipino per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione o giustificazione al/alla Presidente, gli stessi decadono da membri della Consulta e vengono sostituiti come previsto dall'art. 10 comma 6.

2. Al superamento del limite di età previsto (35 anni compiuti), il componente della consulta decade automaticamente dalla carica e viene sostituito dal primo degli esclusi della graduatoria di appartenenza.

Articolo 12 – Funzionamento della Consulta

1. La sede della Consulta è individuata presso il Palazzo Comunale o presso altre sedi distaccate del Comune di Spoleto.

2. La Consulta in assemblea plenaria è convocata dal/dalla Presidente ordinariamente con cadenza trimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, e l'assessore/a alle politiche giovanili (o consigliere/a con delega alle politiche giovanili) possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente altre figure come previsto al successivo art. 14.

3. L'Amministrazione comunale tramite l'Assessore/a con delega alle politiche giovanili (o consigliere/a con delega alle politiche giovanili) convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla ratifica da parte della Giunta Comunale.



Regolamento della consulta giovanile comunale

Articolo 13 - Validità delle sedute

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui ci sia parità di voti, il voto del/della Presidente vale doppio.
3. Qualunque deliberazione assunta dall'Assemblea non costituisce vincolo alcuno per l'Amministrazione comunale.
4. La Consulta si può riunire in audiovideoconferenza; in tali casi le votazioni sono considerate valide.

Articolo 14 - Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto), come previsto dall'art.12, di:
 - a. esperti;
 - b. rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - c. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - d. funzionari e dipendenti comunali.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Articolo 15 - Risorse

1. La Consulta - tramite il/la suo/a Presidente - si avvale per il funzionamento amministrativo e per eventuali ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale, delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Dirigente del Dipartimento competente, nonché in raccordo con l'Assessore/a delegato/a alle politiche giovanili(o consigliere/a con delega alle politiche giovanili) di eventuali risorse economiche a finanziamento di progetti proposti alla Giunta comunale e da quest'ultima approvati.

Articolo 16 - Modificazioni del Regolamento

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dal consiglio comunale con propria deliberazione, sentita la commissione normativa e l'assemblea della consulta.
2. L'Assemblea della Consulta, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al Regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.